



Occorre sottolineare, in premessa, che il DM 6 agosto 2010 (nuovo conto energia) ha abrogato l'art. 5, comma 7, del D.M. 19 febbraio 2007, il quale prevedeva, tra l'altro, che qualora fosse necessaria l'acquisizione di un solo provvedimento autorizzativo comunque denominato, l'acquisizione del predetto provvedimento sostituiva il procedimento unico di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, Inoltre, come chiarito dalla circolare n. 19813 del 28 ottobre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico, l'abrogazione non trova applicazione per i procedimenti in corso alla data del 25 agosto 2010, ai quali continua ad applicarsi l'art. 5, comma 7 del DM 19 febbraio 2007.

Al fine di poter concludere il procedimento secondo la normativa previgente rispetto all'atto regionale (delibera assembleare n. 28/2010), non è sufficiente che la domanda di permesso di costruire sia stata presentata prima del 6 dicembre 2010, ma occorre altresì che la stessa sia stata presentata sotto la vigenza e ricada nell'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 7, del DM 19 febbraio 2007 (che consentiva appunto la semplificazione indicata).

Ricorrendo queste condizioni, l'amministrazione comunale può concludere oggi il procedimento originario secondo quanto previsto dalla normativa previgente ed in particolare nell'osservanza dell'art. 16 del PTCP e dell'art 34-bis delle NTA del PRO vigenti.

Tali disposizioni consentono la realizzazione di parchi fotovoltaici in territorio rurale superiori alla soglia ordinaria degli 8000 mq, a condizione che la produttività agricola dei suoli risulti compromessa e subordinando il rilascio del permesso di costruire alla conclusione di un accordo tra Provincia, Comune e soggetto attuato re, che, tra l'altro, verifichi la presenza di tale circostanza.

Tali soggetti potranno dunque concludere un accordo che abbia ad oggetto l'impianto da localizzare nell'area di 16.000 mq, rispetto al quale è stata presentata la richiesta di titolo edilizio (permesso di costruire).

Al contrario, l'accordo non può avere ad oggetto la restante area di proprietà del richiedente (circa 40.000 mq), in quanto non interessata da alcuna domanda di autorizzazione unica né da richiesta di titolo abilitativo presentati prima del 6 dicembre 2010, al fine di realizzare ulteriori impianti.

Nella suddetta area potranno nel futuro essere realizzati impianti fotovoltaici, alle condizioni e nei limiti previsti dall' Allegato della deliberazione n. 2812010, in quanto la stessa deliberazione prevede all' Allegato I, punto 3) della premessa (efficacia ed ambito di applicazione) che "dalla data di approvazione del presente atto, ai sensi dell'art. 12, comma 10, del D.Lgs. n. 387 del 2003 e del paragrafo 1.2 delle Linee guida nazionali, trovano applicazione unicamente i limiti, le condizioni e i criteri di localizzazione previsti dal presente atto,", pertanto ai procedimenti iniziati in data successiva al 6 dicembre 2010 risulteranno non applicabili (in quanto superate dalle indicazioni regionali) le previsioni dell'art. 16 del PTCP e dell'art. 34-bis delle NTA del PRG.

Cordiali saluti.

F.to Dott. Giovanni Santangelo

